Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2010
117ª Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2322) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010***
(*Doc.* LXXXVII n. 3) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, sospeso nella seduta del 12 ottobre 2010.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore PEDICA (*IdV*) mette in risalto, in via preliminare, l'anacronismo rappresentato dalla presentazione, con 9 mesi di ritardo, di un provvedimento, il disegno di legge comunitaria 2010, appunto, che, proprio in ragione del suddetto ritardo, molto difficilmente sarà suscettibile di ridurre il pesante carico di infrazioni comunitarie pendenti sull'Italia.

In secondo luogo, paventa il rischio che lo stesso provvedimento venga snaturato ed appesantito, nel corso del suo esame, attraverso l'adozione di emendamenti il cui contenuto normativo non ha nulla a che fare con l'oggetto proprio della legge comunitaria, come prescritto con precisione dalla legge n. 11 del 2005.

In tal senso, a suo avviso, va stigmatizzata la prassi, instaurata negativamente dal Governo e dai membri della maggioranza, di presentare proposte emendative che trasformano il disegno di legge comunitaria in un atto legislativo *omnibus*, ovvero in un contenitore ove vengono inserite le disposizioni più disparate, operando, in questa maniera, un vero e proprio "assalto alla diligenza", come avveniva un tempo con la legge finanziaria e come è avvenuto, concretamente, con l'approvazione della legge comunitaria 2009.

Anche al fine di mantenere scarna l'attuale struttura del provvedimento, l'oratore ritiene necessario stralciare dallo stesso l'articolo 8, relativo a "Roma-capitale", e l'articolo 11, recante la disciplina sul "contratto di fiducia", che prevede, peraltro, una delega del tutto generica ed indeterminata.

Conclude segnalando, inoltre, la potenziale pericolosità dell'articolo 10 concernente la materia delle comunicazioni elettroniche.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) svolge una serie di considerazioni critiche riguardanti i due documenti in titolo.

Relativamente alla Relazione annuale, nell'augurarsi che la richiesta scissione del suo esame rispetto alla legge comunitaria venga sancita anche sul piano del Regolamento del Senato, sarebbe stato conveniente, nella sezione II, relativa alla risposta dell'Unione europea alla crisi mondiale, mettere debitamente in risalto l'esigenza di andare al di là del mero coordinamento delle

politiche nazionali per addivenire ad un vero e proprio "governo economico europeo" in grado di fronteggiare crisi epocali come quella vissuta recentemente.

Per quanto riguarda la sezione III, che si concentra sull'energia e sui cambiamenti climatici, sarebbe stato auspicabile un maggiore coraggio nella scelta degli obiettivi prioritari da perseguire: ad esempio, in tema di incentivazione dell'industria automobilistica, andava messo maggiormente l'accento sulla compatibilità ecologica delle autovetture, quale precondizione per usufruire di detti incentivi.

In merito alla "fase ascendente", pur ritenendo del tutto apprezzabile la *performance* del Parlamento italiano e, in particolare, del Senato della Repubblica, nell'elaborazione di pareri sul controllo di sussidiarietà degli atti comunitari entro le 8 settimane previste dal Trattato di Lisbona, non può, però, essere ritenuto un risultato di rilievo quello "sbandierato" nella seconda parte della Relazione in questione, attinente alla riduzione del *deficit* di recepimento delle direttive relative al mercato interno dall'1,7 per cento all'1,4 per cento, soprattutto se si considera che, durante il precedente Governo Prodi, in tale *scoreboard*, l'Italia era scesa all'1,2 per cento.

Secondo l'oratore, inoltre, si rende utile un maggiore approfondimento della parte ove viene trattata la politica di sicurezza e di difesa dell'Unione europea. In proposito, preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno, su iniziativa del proprio Gruppo parlamentare, ma che si augura possa essere condiviso anche dagli altri Gruppi, che sollecita l'istituzione di un esercito europeo.

Relativamente all'Atto Senato n. 2322, tiene a dichiarare che, per quanto concerne l'articolo 8, che reca la riclassificazione di "Roma-capitale" a NUTS 2 della nomenclatura europea, la propria parte politica assumerà un comportamento responsabile, che potrebbe essere definito come tipico di una forza di Governo momentaneamente all'opposizione: detto diversamente, la riqualificazione di Roma come "entità regionale" rispetto all'Unione europea, ha senso e può essere accolta solamente se connessa, in modo coerente, con l'architettura istituzionale che verrà predisposta da un futuro assetto federale dello Stato.

Conclude svolgendo alcune brevi valutazioni sull'articolo 9, che va a disciplinare una professione, quella di guida turistica, peraltro, già assoggettata ai principi previsti dalla "Direttiva servizi", e sull'articolo 11, che dispone una delega per l'attuazione di una disciplina rispetto alla quale non esiste alcuna norma cogente di provenienza comunitaria da introdurre nell'ordinamento italiano.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) si sofferma sull'articolo 9 del provvedimento, rammentando quanto segnalato dalla conferente relazione della Commissione Questioni regionali, ovvero l'opportunità che il conseguente decreto legislativo di esecuzione della delega venga preparato consultando la Conferenza Stato-regioni.

Si interroga, quindi, sull'effettiva necessità di inserire proprio in tale specifico provvedimento, al suo articolo 8, la disposizione che attribuisce una nuova nomenclatura a "Roma-capitale".

Sottolinea, infine - come affermato, peraltro, dalla stessa Commissione per le Questioni regionali avuto riguardo, ad esempio, agli articoli 1 e 5 del disegno di legge comunitaria 2010 - l'esigenza di un sempre maggiore coinvolgimento, anche mediante la predisposizione di un apposito protocollo, delle Regioni nella definizione delle proposte legislative comunitarie.

La senatrice MARINARO (*PD*) è indotta a reiterare l'osservazione sulla generale inadeguatezza degli strumenti procedurali che il Senato ha a disposizione per realizzare la partecipazione dell'Italia alle politiche dell'Unione europea, ad un anno dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Al riguardo, è d'uopo rilevare, purtroppo, come tali strumenti - ossia il binomio "legge comunitaria e Relazione annuale" - siano ancora quelli escogitati per risolvere i problemi di una fase emergenziale di recepimento della normativa comunitaria, fase che appartiene, però, ad un'epoca ormai passata e superata.

Sotto tale profilo, si duole nel constatare come le ipotizzate proposte di riforma della c.d. "legge Buttiglione", appaiono rivolte più a moduli tipici della pregressa esperienza che a prefigurare procedure effettivamente più snelle ed efficaci di trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento italiano.

Secondo l'oratrice, dalla frustrazione derivante dall'attuale situazione, che, tra l'altro, testimonia anche un depotenziamento della funzione legislativa del Parlamento, occorre passare, con senso di responsabilità, ad una nuova fase di riflessione sulle modalità di partecipazione dell'Italia al processo decisionale comunitario, che privilegi, appunto, il fondamentale momento del controllo parlamentare.

La senatrice GERMONTANI (*FLI*) , con riferimento all'articolo 7 del disegno di legge, ritiene importante mettere in rilievo come, nell'approntamento della delega al Governo per il recepimento della direttiva riguardante gli OICVM, il punto nodale sia rappresentato dall'armonizzazione delle disposizioni fiscali attualmente vigenti: così facendo, l'Italia andrebbe ad adeguarsi agli *standards* presenti nei principali Paesi dell'Unione che, come è noto, sono basati sulla tassazione indiretta di quanto è stato realizzato mediante l'investimento e non dei risultati da perseguire.

Quanto all'articolo 10, si ritiene in dovere di precisare che, nell'enunciazione dei principi e criteri direttivi specifici della delega, occorrerebbe andare al di là di un generico riferimento alla conformità con la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani, tenendo, invece, a mente l'orientamento per cui le comunicazioni via internet sono, in generale, garanzia di democrazia e libertà di espressione.

Conclude soffermandosi sui profili di natura fiscale della disciplina riguardante il contratto di fiducia, che, peraltro, sembra essere stata mutuata, secondo l'articolo 11 del disegno di legge, dalla legislazione francese.

Il seguito dell'esame, quindi, è rinviato alla prossima seduta.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,05.